

STATUTO

UNIONCAMERELAZIO SERVIZI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM LARGO ARENULA 34

Numero REA: RM - 1253344

Codice fiscale: 06146420960

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

all'aumento del capitale sociale testè sottoscritto e versato del preciso seguente tenore letterale:

"STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata: "UNIONCAMERELAIZIO SERVIZI S.R.L."

2 - La sede sociale è in Roma.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'Estero, filiali, succursali, agenzie e/o unità locali.

3 - Il domicilio dei soci e degli amministratori, nonché quello dell'organo di controllo, quest'ultimo se nominato, si intende quello risultante dal Registro delle Imprese.

4 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

OGGETTO

5 - La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'attività' in campo immobiliare sia in Italia sia all'estero, acquisto (anche mediante partecipazione ad aste fallimentari) ed alienazione di beni immobili, civili, industriali e rurali, gestione di immobili di proprietà sociale, edificazione, restauro, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili propri e di terzi, utilizzo a scopo edificatorio di aree di proprietà o in diritto di superficie, alienazione di dette aree o diritti e delle costruzioni anche per porzioni;

- l'attività' in campo edilizio sia in Italia sia all'estero, ivi compresa la partecipazione ad appalti pubblici e privati per la costruzione di strade, fognature, opere idrauliche, lavori di scavi, sbancamenti, demolizioni e costruzioni edili, civili e industriali ed ogni altra opera edilizia;

- l'effettuazione di ricerche immobiliari e di mercato per l'individuazione delle aree e delle strategie di vendita e/o acquisto, esecuzione di promozioni immobiliari, tutto ciò avvalendosi anche dell'operato di terzi e di professionisti abilitati per competenza e sotto forma di incarichi e subappalti, con esclusione della attività' di intermediazione;

- la ristrutturazione ed il restauro di infissi ed altri beni mobili attinenti alla attività' immobiliare.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali ed immobiliari, mobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili al raggiungimento dello scopo predetto e comunque, per queste ultime due attività', non in via prevalente e non nei confronti del pubblico.

La Società potrà, in via non prevalente, assumere rappresentanze, interessenze o partecipazioni (purché quest'ultima attività' non sia svolta nei confronti del pubblico), in altre società od aziende aventi scopo analogo od affine al proprio, qualora ciò sia strumentale per il conseguimento dello scopo predetto.

La Società potrà altresì prestare garanzie personali e reali nell'interesse di altri soggetti, quali che sia il loro oggetto sociale o la loro attività'.

Il tutto nei limiti stabiliti dall'art.12 della Legge 77/1983 ed esclusa la raccolta del pubblico risparmio, nei limiti previsti dall'art.2 della Legge 2 gennaio 1991 n.1 e con esclusione delle operazioni previste dalla Legge n.197/1991.

CAPITALE SOCIALE

6 - Il capitale sociale è di Euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila virgola zero zero) diviso in tante quote di partecipazione quanti sono i soci.

7 - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante imputazione a capitale di riserve e di altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro: potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2482-ter del Codice Civile l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

8 - Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite che lo abbiano diminuito di oltre un terzo a' sensi dell'articolo 2482 bis del Codice Civile, può essere omissis, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui al predetto articolo.

9 - I soci potranno effettuare versamenti alla società in conto prestito o in conto capitale anche in misura non proporzionale alla quota di capitale da ciascun socio sottoscritta, il tutto da effettuarsi con le modalità previste dalla normativa in materia pro-tempore vigente.

Detti versamenti saranno infruttiferi salva diversa deliberazione assembleare.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

10 - Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi; il socio che intende alienare a titolo oneroso la propria quota o parte di essa deve darne comunicazione scritta agli altri soci, ai quali spetta il diritto di prelazione da esercitarsi, a parità di condizioni, entro trenta giorni da detta comunicazione.

La cessione delle quote dovrà venire perfezionata entro tre mesi dalla predetta comunicazione.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di intestazione da società fiduciaria al fiduciante, mentre esiste in caso di sostituzione del fiduciante.

Il diritto di prelazione, inoltre, non sussiste in caso di trasferimento a favore del coniuge non legalmente separato o dei figli.

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Tale diritto dovrà essere esercitato con le modalità previste dall'articolo 2473 del Codice Civile.

ASSEMBLEA

12 - I soci decidono, esclusivamente mediante deliberazione assembleare, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13 - L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, nei termini di cui infra.

14 - L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché l'indicazione delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, quando partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se

nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

A tal fine, gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, che non risultano presenti dovranno prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti oggetto di discussione o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

15 - L'Assemblea è presieduta o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno dei consiglieri, ovvero dal più anziano degli Amministratori ovvero, in loro mancanza, da persona nominata dall'Assemblea, la quale nomina altresì un segretario.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

16 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano soci in base alle norme di legge.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da soggetto anche non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del

rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

17 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

AMMINISTRAZIONE

Forme - Durata in carica - Poteri

18 - Secondo la deliberazione dell'Assemblea, l'amministrazione della società è affidata alternativamente:

i - ad un Amministratore Unico;

ii - ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri secondo il numero determinato al momento della nomina, i cui componenti operano con metodo collegiale. Possono essere nominati Amministratori anche non soci.

Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza ai sensi dell'articolo 2390 C.C.

19 - Gli Amministratori durano in carica fino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa, salva diversa disposizione dell'Assemblea all'atto della nomina.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

20 - L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le limitazioni deliberate dall'assemblea al momento della nomina.

In ogni caso sono riservate all'assemblea le decisioni relative al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

21 - Le decisioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2475 del Codice Civile sono di competenza dell'Organo Amministrativo.

22 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può deliberare a favore degli amministratori un compenso annuale ed eventualmente può inoltre stabilire che agli amministratori spetti un'indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

23 - L'Organo amministrativo può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Consiglio di Amministrazione

24 - Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio

nomina nel suo seno un presidente e può nominare un vice presidente ed un segretario.

25 - Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nella sede della società o altrove, purchè in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o l'Amministratore Delegato lo giudichi necessario, ovvero lo richiedano l'organo di controllo, se nominato, o uno dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata da spedire tre giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza può essere fatta con telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno un giorno prima. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Sono pure valide le deliberazioni del Consiglio non convocato come sopra quando siano presenti tutti i Consiglieri e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno dei convenuti si oppone all'esame dell'ordine del giorno.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purchè nel rispetto delle modalità previste per l'assemblea.

26 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissandone le attribuzioni.

Rappresentanza legale

27 - La rappresentanza legale della società spetta ed è esercitabile con le stesse modalità con cui è esercitata l'amministrazione. Pertanto la rappresentanza legale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati.

ORGANO DI CONTROLLO

28 - Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di controllo o di un revisore, la società deve nominare un Organo di Controllo - in possesso dei requisiti di legge - o un revisore - in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

La società può facoltativamente nominare un Organo di Controllo - in possesso dei requisiti di legge - o un revisore - in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale;
- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione - iscritti nell'apposito registro;
- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

All'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, possono essere affidate le funzioni dell'organo di vigilanza di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, alla cui disciplina si fa espresso riferimento.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

29 - L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno e con le forme di legge sarà compilato il bilancio da presentare ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

30 - Gli utili netti, prelevato il 5% per la riserva legale, fino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno distribuiti, salva diversa deliberazione dei soci.

31 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

CLAUSOLA ARBITRALE

32 - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società in relazione al presente Statuto, sua interpretazione, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, nonchè in riferimento ad ogni diritto disponibile relativo al rapporto sociale, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel

termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno tra loro il Presidente del Collegio arbitrale.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale così nominato deciderà, anche a maggioranza, secondo diritto, senza obblighi di procedura e di deposito del lodo ma rispettando il principio del contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

Le parti dichiarano e riconoscono sin d'ora che la decisione pronunciata dal collegio arbitrale sarà irrevocabile, inappellabile ed immediatamente esecutiva e sarà dalle medesime considerata ed eseguita come manifestazione della propria volontà negoziale.

Le spese arbitrali saranno ripartite in misura uguale fra le parti, salva la diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e l'organo di controllo, se nominato, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata tramite delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

33 - Per quanto qui non previsto, valgono le norme di legge." Null'altro essendovi a deliberare e poichè nessuno domanda la parola la riunione è sciolta alle ore dieci e trentacinque.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 il comparente prende atto che il Notaio rogante è "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte" con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 302 del 2 dicembre 2013.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto di mia mano ma da me letto al comparente che, su mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà ed a verità.

Occupava venti pagine intere e fin qui della ventunesima di sei fogli e viene sottoscritto alle ore dieci e quaranta.

Roberto Oliveri
Andrea Pantalani

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,4,5, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Registrato a Roma 3 il 16.11.2015 al n.28105 serie 1T.

"IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. PAGATE EURO 156,00 PER IMPOSTA DI BOLLO"